



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Sergio Castagnetti

**Alcuni aspetti del lavoro subordinato  
alla luce di Nerazio, 1 *responsorum* D. 38.1.50**

**Numero XV Anno 2022**

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Verona), M. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), A. Guasco (Univ. Giustino Fortunato) P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Alcuni aspetti del lavoro subordinato alla luce di Nerazio, 1 *responsorum* D. 38.1.50

**SOMMARIO:** 1. *L'editio operarum* e *l'existimatio* – 2. Sostentamento e *cura corporis* (D. 38.1.50.1)

### 1. *L'editio operarum* e *l'existimatio*

I servizi che i liberti dovevano prestare obbligatoriamente, nella giurisprudenza romana, costituiscono una tematica abbastanza studiata. In particolare, i problemi attinenti alla compatibilità dell'*editio operarum* dei liberti con la loro professione e dignità, e quelli del trattamento riservato ai lavoratori (liberti o meno) rispetto alle loro necessità primarie, furono oggetto della riflessione di importanti giuristi di varie epoche, specialmente Nerazio, Pomponio e Paolo, come vedremo: a tal proposito, la trattazione del tema svolta dal primo contiene spunti che meritano qualche precisazione. Vorrei concentrare l'attenzione su un suo brano, iniziando dal problema che nasce dalla maniera di intendere un termine che condiziona il significato del passo, e, di conseguenza, a ben vedere, il modo stesso di intendere i rapporti tra liberto e patrono.

Ner. 1 *resp.* (Lenel, Ner. 81 = Bremer, 7-8 *resp. libri* III) D. 38.1.50: *Operarum editionem pendere ex existimatione edentis: nam dignitati facultatibus consuetudini artificii eius convenientes edendas. 1. Non solum autem libertum, sed etiam alium quemlibet operas edentem alendum aut satis temporis ad quaestum*

*alimentorum relinquendum et in omnibus tempora ad curam corporis necessariam relinquenda*<sup>1</sup>.

«(Ritengo che) l'esecuzione di lavori dipenda dalla valutazione di chi (li) compie: infatti devono essere prestati in relazione alla sua dignità, capacità, abitudine, mestiere<sup>2</sup>. 1. (È da ritenere d'altra parte) che non solo vada alimentato il liberto, ma chiunque altro presti dei servizi, oppure vada lasciato il tempo sufficiente per procurarsi gli alimenti e che in ogni caso devono essere concessi intervalli di tempo per la necessaria cura del corpo»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nei Basilici (49.3.48) furono sostanzialmente fuse le due parti del *principium* di D. 38.1.50, togliendo a «*existimatio edentis*» la centralità che aveva nel passo di Nerazio: proporzionatamente è necessario dare i servizi secondo la considerazione, opinione (*hypólepsis*) e l'*axía* (*dignitas*) e la *synétheia* (abitudine, *consuetudo*), la natura (*hypóstasis*) e la professione/abilità tecnica (*téchne*).

<sup>2</sup> V. SCARANO USSANI, *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino, 1989, 29. Per F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, 214, *artificia* sono le prestazioni tecniche (di tipo manuale), cfr. Callistr. 3 *ed. monit.* D. 38.1.38.1.

<sup>3</sup> Alcune traduzioni del termine *existimatio*: H. HULOT, J.-F. BERTHELOT, *Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de l'empereur Justinien*, Metz-Paris, 1803-1805, 456: «La fixation de la qualité des services dus par l'affranchi dépend de l'état de ce même affranchi ...» (in un vocabolario del 1842, di F. D'Alberti de Villeneuve, «état» è tradotto con «essere o non essere in grado di ...», ma anche con «professione, condizione»); il significato di «situation professionnelle» è confermato da J. DUBOIS, *Dictionnaire de la langue française. Lexis*, Larousse, Paris, 1992, 448. G. VIGNALI, *Il corpo del diritto*, Napoli, 1858, 539: «La prestazione delle opere dipende dalla stima di chi le presta; perocché si debbono prestare convenienti alla dignità, alle facoltà, alle usanze, al mestiere di lui. Non solo poi si deve alimentare il liberto, ma chiunque altro ancora, che presta le opere o gli si deve lasciare tempo bastante per guadagnarsi gli alimenti, ed in tutto gli si debbono lasciare degl'interrotti per la necessaria cura del corpo». D.I.L. GARCÍA DEL CORRAL, *Digesto*, III, Barcelona, 1897, 78: «La prestación de los servicios depende de la estimación del que los presta ...» (quindi la valuta il prestatore d'opera? Sembra simile alla tr. di Vignali); A. D'ORS, F. HERNANDEZ-TEJERO, P. FUENTESECA, M. GARCIA-GARRIDO, J. BURILLO, *El Digesto de Justiniano*, III, Pamplona, 1975, 80 s.: «<Dice que> el cumplimiento de los servicios depende de la categoría del que los presta, pues deben prestarse los que sean congruentes con su dignidad, riqueza, hábito y oficio. (1) No solo el liberto, sino cualquier otro que preste servicios ...»; J.E. SPRUIT,

Qui si affrontano dunque i modi di svolgere le prestazioni lavorative (*operarum editio*) e i diritti del lavoratore riguardo al sostentamento e ad altre necessità. Sul primo tema è fondamentale Gai. 14 *ad ed. prov.* D. 38.1.22 pr.: alla base di questo rapporto c'è una *stipulatio* fra patrono e liberto, e l'*editio operarum* è nient'altro, si dice qui, che *officium praestatio*<sup>4</sup>.

L'esordio del frammento di Nerazio sembra contenere una sorta di regola da cui partono alcune conseguenze. La parola chiave, nel *principium*, e che qui interessa analizzare è *existimatio* perché riassume il criterio da cui dipende l'*editio operarum*: dunque occorre innanzitutto comprenderne il significato letterale<sup>5</sup>. Nel *Thesaurus l. L.*, voce '*Existimatio*'<sup>6</sup>, si attribuisce alla parola, relativamente al frammento che si commenta, il significato di *iudicium, arbitrium, opinio alicuius de rebus, factis, personis*, come ad es. in Tac. *hist.* 4.7.1<sup>7</sup>.

---

R. FEENSTRA, F.B.J. WUBBE, *Corpus iuris civilis*, Zutphen-s<sup>2</sup>-Gravenhage, 2000, 389: «Het verrichten van diensten is afhankelijk van de goede reputatie van de dienstverlener ...» (tr. J.A. Ankum, E.H. Pool, in cui sembra tornare la reputazione in senso penale come in Callistrato). Su altre traduzioni, v. *infra*.

<sup>4</sup> Gai. 14 *ad ed. prov.* D. 38.1.22 pr.: *Cum patronus operas stipulatus sit, tunc scilicet committitur stipulatio, cum poposcerit nec libertus praestiterit. nec interest, adiecta sint haec verba 'cum poposcerō' an non sint adiecta: aliud enim est de operis, aliud de ceteris rebus. cum enim operarum editio nihil aliud sit quam officii praestatio, absurdum est credere alio die deberi officium, quam quo is vellet, cui praestandum est.* Sul passo che mostra una netta connessione fra *operae* e *officium*, cfr. C. MASI DORIA, '*Civitas*' '*operae*' '*obsequium*'. *Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti*, Napoli, 1993, 58.

<sup>5</sup> Voce '*Existimatio*', in *VIR*, II, Berolini, 1903-1939, 697 s.

<sup>6</sup> Voce '*Existimatio*', in *ThLL*, V.2 (Friedrich), Lipsiae, 1931-1953, 1513.19.

<sup>7</sup> Cioè *existimatio* come «valutazione del senato»: *suffragia et existimationem senatus reperta, ut in cuiusque vitam famamque penetrarent.* Cfr. inoltre, Ter. *Haut.* 25: *arbitrium vestrum, vestra existimatio / valebit*; Cael. *Cic. fam.* 8.1.1 (Shackleton Bailey, ep. 77): *et quem ad modum actum sit et quae existimatio secuta quaeque de eo spes sit diligenter tibi perscribemus*, Liv. 4.15.1: *Tumultuantem deinde multitudinem incerta existimatione facti ad contionem vocari iussit, ...*, Plin. *nat. hist.* 11.8: *Denique existimatio sua cuique sit.* («ciascuno giudichi come preferisce»); Fronto, *ad M. Caes.* 3.5 (Naber, p. 43.22): *neque fidem in negotio ... neque modestiam in existimatione tua laeseris* («non danneggerai né la tua sincerità in un affare ... né la moderazione nella stima», tr. F. Portalupi; «will you not wound your honour ..., nor your own standard of self respect», tr. C.R. Haines); Ulp. 68 *ad ed. D.* 43.12.1.1: *Flumen a rivo magnitudine discernendum est aut existimatione circumcolentium*; C. 10.68.1 Imp. Alexander A. Aniceto: *Si propter inimicitias ad munera civilia creatus es, hanc tibi nominationem*

Heumann (nel suo lessico)<sup>8</sup> riconduce, in generale ma non rispetto al nostro brano (che non menziona) il significato giuridico di *existimatio* alla stessa sfera di *status* e *dignitas*<sup>9</sup>, ovvero principalmente alla reputazione, traducendo con «bürgerliche Ehre», rinviando, come fonti, solo a Callistrato 1 e 6 *de cognitionibus*, Ulpiano 3 *ad legem Iuliam et Papiam*, Ulp. 2 *ad edictum*, 9 *ad ed.*, 57 *ad ed.*, Ulp. 1 *de omnibus tribunalibus*, Modestino, *lib. sing. de heurematicis*, Papiniano 16 *quaestionum*<sup>10</sup>, e lasciando quindi da parte

---

*non nocere praesidis aequitas faciet, cum et publicae utilitatis intersit, non ex inimicitia creationes fieri debere, sed existimatione vera et commodo rei publicae*; CTh. 16.2.27 Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Tatiano ppo.: ... *vel in quoscumque alios arbitrii sui existimatione transcribat* ... Dat. XI kal. Iul. Mediolano Valentiniano A. IIII et Neoterio V. C. cons. (Voce 'Existimatio', in *ThLL*, V.2, cit., 1513.5-23).

<sup>8</sup> H.G. HEUMANN, E. SECKEL, voce 'Existimatio', in *Heumanns Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*<sup>9</sup>, Jena, 1907, 192 s.

<sup>9</sup> Il termine è polisenso, riguardando la preminenza morale della persona o del suo *status*, il grado onorifico di una carica ufficiale, o, per le cose, l'importanza, il valore. Su tutto v. voce 'Dignitas', in *ThLL*, V.1, Lipsiae, 1913, 1133 ss.

<sup>10</sup> Rispettivamente: Callistr. 1 *de cogn.* D. 50.13.5.1 («status»: tr. M. Crawford, ed. by A. Watson), v. nt. 12; Ulp. 3 *ad leg. Iul. et Pap.* D. 50.16.131.1: *Inter 'multam' autem et 'poenam' multum interest, cum poena generale sit nomen omnium delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius animadversio hodie pecuniaria est: poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis et existimationis irrogari solet* ... («status»: tr. M. Crawford, ed. by A. Watson) in cui si chiarisce la differenza fra multa e pena, che non è solo pecuniaria ma può essere capitale o riguardare la *existimatio*; Callistr. 6 *de cogn.* D. 48.19.28.1: *Ceterae poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus vel in perpetuum, vel in insulam, vel cum in opus quis publicum datur, vel cum fustium ictu subicitur* («reputation»: tr. O. Robinson, ed. by A. Watson): alcune pene come *relegatio* o lavori forzati non coinvolgono il *caput* ma la *existimatio*; Ulp. 2 *ad ed.* D. 50.17.104: *Si in duabus actionibus alibi summa maior, alibi infamia est, praeponenda est causa existimationis. ubi autem aequiperant, famosa iudicia, etsi summam imparem habent, pro paribus accipienda sunt* («reputation»: tr. M. Crawford, ed. by A. Watson); Ulp. 35 *ad ed.* D. 26.10.4 pr.-1: pr. *Hae enim causae faciunt, ut integra existimatione tutela vel cura quis abeat. 1. Decreto igitur debet causa removendi significari, ut appareat de existimatione* («reputation»: tr. S. Hart, ed. by A. Watson); Modest. *lib. sing. de heurem.* D. 26.10.9: *Si tutor aliquot vinculo necessitudinis vel adfinitatis pupillo coniunctus sit vel si patronus pupilli liberti tutelam gerit et quis eorum a tutela removendus videatur, optimum factum est curatorem ei potius adiungi quam eundem cum notate fide et existimatione removeri* («reputation»: tr. S. Hart, ed. by A. Watson); Ulp. 9 *ad ed.* D. 3.3.25: ... *nisi forte purgare magis convicium quam procurationem exsequi malui. et bactenus erit audiendus, si dicat se procuratione quidem carere velle, sed si id inlaesa existimatione sua fiat*: ... («onorabilità»: tr. G. Nicosia, vol. a cura di S.

il senso di «opinione» soggettiva<sup>11</sup>. Sembra quindi esserci stata una riflessione da punti di vista condivisi, almeno da Ulpiano e da Modestino. In verità anche nel passo di Nerazio che si commenta, subito dopo *existimatio* e quasi a spiegarne il significato, si parla proprio di *dignitas*: questo aiuterà a confrontare il suo pensiero con quello di altri giuristi come si vedrà poco *infra*.

Anche Waldstein ritiene, sulla linea di Heumann, che *existimatio* vada qui intesa in senso oggettivo, come la spiega Callistrato, 1 *de cognit.* D. 50.13.5.1-2<sup>12</sup>, in cui essa è la misura della reputazione, o se si vuole, dell'onorabilità. Sembra chiaro che, in Callistrato e in Ulpiano, *existimatio* è un concetto attinente alla sfera penale, come rispettabilità, *integra fama* e dunque diverso dall'uso fatto da Nerazio in D. 38.1.50, che poco dopo

---

Schipani); Pap. 16 *quaest.* D. 28.7.15: *Filius, qui fuit in potestate, sub condicione scriptum heres, quam senatus aut princeps improbant, testamentum infirmet patris, ac si condicio non esset in eius potestate: nam quae facta laedunt pietatem existimationem verecundiam nostram et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est* («reputation»: tr. W.M. Gordon, ed. by A. Watson); Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.7 pr.: *Praetor edixit: 'qui agit iniuriarum certum dicat, quid iniuriae factum sit': quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, sed designare et certum specialiter dicere, quam se iniuriam passum contendit* («reputation»: tr. J.A.C. Thomas, ed. by A. Watson).

<sup>11</sup> H.G. HEUMANN, E. SECKEL, voce 'Existimatio', cit., 192.

<sup>12</sup> Callistr. 1 *de cogn.* D. 50.13.5.1-2: 1. *Existimatio est dignitatis inlesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro ex auctoritate legum aut minuitur aut consumitur.* 2. *Minuitur existimatio, quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena plectimur: sicuti cum relegatur quis vel cum ordine movetur vel cum prohibetur honoribus publicis fungi vel cum plebeius fustibus caeditur vel in opus publicum datur vel cum in eam causam quis incidit, quae edicto perpetuo infamiae causa enumeratur.* W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum'. *Untersuchungen zur Dienstpflicht freigelassener Sklaven*, Stuttgart, 1986, 276. Riporto la recente traduzione di S. PULIATTI, 'Callistratus'. 'Opera', Roma, 2021, 123: «1. Stima è la condizione di integrità della reputazione, comprovata dalle leggi e dai costumi, la quale in seguito a qualche nostro illecito per autorità della legge o diminuisce o si perde. 2. La stima diminuisce quando, pur conservandosi la libertà, si subisce una pena che incide sulla reputazione: come quando si viene condannati alla relegazione o quando si viene radiati da un ordine o interdetti dai pubblici uffici, ovvero quando un plebeo viene condannato alla fustigazione o ai lavori forzati, ovvero quando si ricade in un caso cui l'editto collega l'infamia». In Callistr. 6 *de cogn.* D. 48.19.28.1 si distinguono nettamente le pene riguardanti la *capitis deminutio* e quelle che coinvolgono l'*existimatio*, quali la *relegatio* e la fustigazione, v. S. PULIATTI, 'Callistratus', cit., 280.

parla anche di *facultates, consuetudo, artificium*, non solo di *dignitas*<sup>13</sup>, termini che, per quest'ultimo giurista, spiegano il concetto di *existimatio* (da *nam* ... in poi) andando non nel senso del significato penale, ma di quello sociale e professionale. Il *pendere ex existimatione edentis* fa pensare, secondo questo studioso, che al liberto non potessero essere chieste *operae* diverse da quelle proprie del suo *artificium*, cioè del suo mestiere, per le quali non ci fosse il suo consenso<sup>14</sup>.

Si sceglie un'interpretazione tutto sommato simile e non condivisibile nella traduzione inglese dei *Digesta* (relativamente recente rispetto ad altre)<sup>15</sup>: «the performance of services depends on the character of the person performing them; for those services are to be performed which befit his station, abilities, habits, and occupation»<sup>16</sup>, dove si trova anche una punta di ambiguità perché «character» è anche l'indole, il soggetto, e attiene però prevalentemente a ciò che è visibile di una persona<sup>17</sup>. Anche la traduzione di McGinn («reputation/status»), evidentemente in disaccordo con quella di Jameson (contenuta nell'edizione dei *Digesta* curata da Watson) fa emergere queste difficoltà<sup>18</sup>.

---

<sup>13</sup> *Existimatio est dignitatis inlesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur*. W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 276. Questo significato è tipico di Callistrato, stando alla voce 'Existimatio', in *VIR*, II, cit., 698. Si trova ad es. pure in Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.13.7 (tr. G. Nicosia, vol. a cura di S. Schipani: «onorabilità»), sembrando diffuso a partire dall'età dei Severi.

<sup>14</sup> W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 264.

<sup>15</sup> E questo dimostra che equivoci sul termine ci sono stati.

<sup>16</sup> *The Digest of Justinian*, III, a cura di A. Watson, tr. S. Jameson, Philadelphia, 1985 (= Philadelphia, 1998), 327.

<sup>17</sup> Tanto che «character assassination» è la diffamazione. La traduzione di Watson, frutto di un lavoro molto ampio, non sempre può essere presa come punto di riferimento per significati particolari di un'espressione, mancando fra l'altro di richiami interni al *Digesto*, diversamente da quella a cura di Behrends.

<sup>18</sup> «(Neratius in the first book of *Responses*): The performance of operae depends on the reputation/status of the person performing them. For they ought to be performed in a manner consistent with his or her social rank, capabilities, habits, and skills»: T.A.J. MCGINN, *Hire Lease in Roman World and Beyond*, in *AHB*, 27, 2013, 178. Questa traduzione, in parte, ritorna a quella di S.P. SCOTT, *The Civil Law*, VIII, Cincinnati, 1932, online: «The nature of the services to be rendered depends upon the status of the person who renders them».

Abbastanza recentemente è stata utilizzata, in un saggio<sup>19</sup>, una parafrasi che riprende in sostanza quella generica e neutra, ma proprio per questo meno indicativa, di Vignali: ‘stima’.

Dunque, anche dalle traduzioni che si sono susseguite, dall’ ’800 in poi, emerge la difficoltà di chiarire il significato di *existimatio* nel nostro passo, se partiamo da Hulot (1804) che scriveva: «da qualité des services dus par l’affranchi dépend de l’état de ce même affranchi», dove «état», nel francese dell’epoca, poteva essere inteso sia come condizione personale sia come situazione professionale<sup>20</sup>. Si passa poi ai più versatili «stima» di Vignali, ed «estimación» di Garcia del Corral (1897) per arrivare a «categoría» della traduzione curata da D’Ors o (addirittura) «goede reputatie» della traduzione olandese a cura di Spruit (2000) probabilmente influenzata dal vocabolo come appare nel suo contesto più noto, in Callistrato, che sembra esprimere il punto di vista dominante in età severiana.

Risvolti di prestigio sociale e problematiche simili a quelle di Nerazio emergerebbero ad es. da un brano di Pomponio, 22 *ad Q. Mucium* D. 38.1.34: dunque di un giurista cronologicamente vicino<sup>21</sup>:

*Interdum et deminutionem et augmentum et mutationem recipere obligationes operarum sciendum est. nam dum languet libertus, patrono operae, quae iam cedere coeperunt, pereunt. sed si liberta quae operas promisit, ad eam dignitatem perveniat, ut inconueniens sit praestare patrono operas, ipso iure hae intercedunt<sup>22</sup>.*

La liberta ha raggiunto un grado sociale che le permette di sfuggire ai servizi legati al suo antico *status*, che diventerebbero, per così dire,

---

<sup>19</sup> G. MANCINETTI, *‘Et ideo nec volens quis reddere potest’*. Osservazioni sulla ‘causa operarum’, in *BIDR*, 103-104, 2000-2001, 434.

<sup>20</sup> Cfr. nt. 3.

<sup>21</sup> Utilizzato da W. WALDSTEIN, *‘Operae libertorum’*, cit., 276 s., anche a proposito del discorso che qui interessa.

<sup>22</sup> Su cui v. E. STOLFI, in J.-L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *‘Quintus Mucius Scaevola’*. *‘Opera’*, Roma, 2018, 291, nt. 559.

inopportuni, sconvenienti<sup>23</sup>. Ma, mentre Pomponio parla solo o in particolare di *dignitas*, Nerazio allude anche ad altri ‘parametri’: *facultates, consuetudo, artificium*<sup>24</sup>. Entrambi si pongono il problema di cosa sia *conueniens* nell’assolvimento di un obbligo fra patrono e liberto: Pomponio se lo pone da un punto di vista della liberta e del prestigio sociale che questa ha raggiunto («*liberta, quae operas promisit, ad eam dignitatem perveniat, ut inconueniens sit praestare patrono operas ...*»), senza far dipendere la scelta da una valutazione del patrono.

A favore dell’ipotesi che, nel passo di Nerazio in esame, l’*existimatio* si intenda rilevabile dal soggetto che presta l’opera (come se fosse una sua stima, valutazione, come ad es. di un artigiano che dica quale tipo di oggetti possa produrre e in che numero) si adatterebbe principalmente l’uso che il giurista fa, anche in altri casi, di tale termine, in cui l’attinenza di esso alla percezione soggettiva dell’interessato sottolinea un aspetto determinante del ragionamento, come ad es. Ner. 1 *resp.* D. 39.6.43, dunque proveniente dalla stessa opera e collocato da Lenel subito dopo il nostro<sup>25</sup>, e, ancora, Ner. 5 *membr.* D. 41.10.5 (Lenel, Ner. 36)<sup>26</sup>. Dovremmo pensare a un *edens* che condizioni l’*editio operarum* a proprie valutazioni rapportate ad alcuni criteri oggettivi? Ciò, come vedremo fra poco, non confliggerebbe con l’istituto del *patronatus* quale doveva essere

---

<sup>23</sup> Sulle circostanze che possono rendere più elevato lo *status* della liberta, ad es. fra esse, un matrimonio, v. C. MASI DORIA, ‘Operae et dies’ freigelassener Sklavinnen in Erwartung des 50. Lebensjahres, in ‘*Vis ac potestas legum*’. ‘*Liber amicorum*’ Z. Végh, hrsg. von J.M. Rainer, Frankfurt am Main, 2010, 83 ss. con bibl.

<sup>24</sup> Cfr. anche W. WALDSTEIN, ‘*Operae libertorum*’, cit., 261, 382.

<sup>25</sup> *Fulcinius: inter virum et uxorem mortis causa donationem ita fieri, si donator iustissimum mortis metum habeat. Neratius: sufficere existimationem donantis hanc esse, ut moriturum se putet: quam iuste nec ne susceperit, non quaerendum. quod magis tuendum est.*

<sup>26</sup> *Usucapio rerum, etiam ex aliis causis concessa interim, propter ea quae nostra existimantes possideremus, constituta est, ut aliquis litium finis esset. sed id, quod quis, cum suum esse existimaret, possederit, usucapiet, etiamsi falsa fuerit eius existimatio. quod tamen ita interpretandum est, ut probabilis error possidentis usucapioni non obstet, veluti si ob id aliquid possideam, quod servum meum aut eius, cuius in locum hereditario iure successi, emisse id falso existimem, quia in alieni facti ignorantia tolerabilis error est*

al tempo di Traiano<sup>27</sup>. *Existimatio* ed *existimo*, dunque, sono parole che ricorrono spesso in brani di Nerazio o in sue citazioni indirette (come Pomp. 22 *ad Sab.* D. 41.10.3 [Lenel, Pomp. 38]) a proposito della conoscenza dei fatti, e potrebbero indicare un più ampio concetto, sottolineare un orientamento teoretico di questo giurista verso la valutazione soggettiva dei fatti, almeno nei casi in cui questa fosse utile o non sostituibile. Ma dare alla parola un senso puramente volontaristico-soggettivo, in D. 38.1.50, porterebbe fuori strada: questo è un altro aspetto da esaminare, come vedremo. Riesce più naturale spiegare il *principium* con ciò che si dice, sempre in questa parte, subito dopo: «*nam dignitati, facultatibus, consuetudini, artificio eius convenientes edendas*».

Piuttosto che il Callistrato di D. 50.13.5.1-2, ha attinenza al senso che qui interessa Callistr. 3 *ed. monit.* D. 38.1.38<sup>28</sup>; ma ancora di più sembra

---

<sup>27</sup> In questo senso l'interpretazione di Cuiacio (I. CUIACI, *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos XIII distributa*. Pars III, tomus III, Prati, 1837, 1337 s.): ... *in aestimatione liberti esse, qui operas officiales patrono vel natura debet quales operas ei edat, et praestet: quia non nisi dignitati suae, et facultatibus, et consuetudini, et artificio suo convenientes edere cogitur. Unde et l. interdum eodem. tit. dicitur operas patrono promissas ipso iure intercideri, si ad eam dignitatem libertus, vel liberta pervenerit, ut inconueniens eis et incivile sit, eum eamve patrono praestare operas. Summa dignitas solvit praestationem operarum. Additur in eadem lege penultima, et libertum alium quemlibet, cui patrono, vel alii cuiilibet operas ex sua persona debet, si se alere non possit, si tollerare vitam suam non possit, ut l. 1. 18 et 19. eod. tit. alendum esse ab eo cui praestat operas, aut satis temporis ei relinquendum ad quaestum faciendum, quo se tueatur, et alat: relinquendum etiam ei esse diebus singulis spatium aliquod temporis ad corporis curam, puta, ut maxime, adulta aetate (sic), medio die valetudinem curare possit, l. 26 eod. tit. Varro in lib. 1 de re rustica, se vivere non posse, si meridie insititio somno non diffindat dies.*

<sup>28</sup> Callistr. 3 *ed. monit.* D. 38.1.38: *Hae demum impositae operae intelleguntur, quae sine turpitudine praestari possunt et sine periculo vitae. nec enim si meretrix manumissa fuerit, easdem operas patrono praestare debet, quamvis adhuc corpore quaestum faciat: nec harenarius manumissus tales operas, quia istae sine periculo vitae praestari non possunt. 1. Si tamen libertus artificium exerceat, eius quoque operas patrono praestare debebit, etsi post manumissionem id didicerit. quod si artificium exercere desierit, tales operas edere debebit, quae non contra dignitatem eius fuerint, veluti ut cum patrono moretur, peregre profisciscatur, negotium eius exerceat. C. MASI DORIA, 'Civitas', cit., 73 s. parte da questo passo e da Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.16 pr., per riferirsi a quello che era l'assunto generale: le opere dovevano svolgersi «*honeste, sine turpitudine, non contra dignitatem liberti*». Sul passo v. anche W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 244 s.; T.A.J. MCGINN, *Hire Lease*, cit., 177.*

avvicinarsi all'opinione espressa da Nerazio (in D. 38.1.50), Paolo 40 *ad ed.* D. 38.1.16.1:

*Tales patrono operae dantur, quales ex aetate dignitate valetudine necessitate proposito ceterisque eius generis in utraque persona aestimari debent*<sup>29</sup>,

ovvero l'effettuazione delle *operae* da parte del liberto deve avvenire conformemente al rispetto di alcuni parametri come l'età e la dignità della persona, la salute, la necessità; inoltre «*in utraque persona*» è stato giustamente inteso nel senso che tali condizioni andavano viste sia rispetto al liberto sia al *patronus* (probabilmente erano rimesse alla valutazione di tutti e due)<sup>30</sup>, e ciò poteva essere un'idea già implicita in quello che aveva detto Nerazio, considerando che Paolo era un suo attento lettore. Il giurista severiano è, nel titolo 38.1 del Digesto, uno di quelli che esprimono sul tema idee più favorevoli ai liberti, che infatti appaiono simili anche in

Paul. *lib. sing. de iure patronatus* D. 38.1.17: *Nec audiendus est patronus, si poscit operas, quas vel aetas recusat vel infirmitas corporis non patiatur vel quibus institutum vel propositum vitae minuitur*<sup>31</sup>,

---

<sup>29</sup> In verità R. GREINER, *Opera Neratii? Drei Textgeschichten*, Karlsruhe, 1973, 170, ritiene che i tre brani esprimano opinioni omogenee. Pure W. WALDSTEIN, *Operae libertorum*, cit., 276, cita Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.16.1, in cui si parla di *dignitas* come nel passo neraziano, e Paul. *lib. sing. de iure patron.* D. 36.1.17. Anche G. VIGNALI, *Il corpo del diritto*, cit., V, 526, nt. 7, metteva in relazione sul punto Paolo e il brano di Nerazio; e dava comunque una traduzione 'neutra' di Paolo: «Al patrono tali opere si prestano, quali a riguardo dell'una e dell'altra persona si debbono valutare secondo l'età, la dignità, la salute, il bisogno, lo scopo, ed altre cose di tal natura».

<sup>30</sup> A. BÜRGE, *Cum in familia nubas? Zur wirtschaftlichen und sozialen Bedeutung der familia libertorum*, in *ZSS*, 105, 1988, 329, nt. 84.

<sup>31</sup> Su entrambi i passi, v. W. WALDSTEIN, *Operae libertorum*, cit., 273. G. COSSA, *Per uno studio dei libri singulares. Il caso di Paolo*, Milano, 2018, 589, nt. 711; D. 38.1.17 fu ricordato dai compilatori con D. 38.1.16.1, essendo chiaramente complementari, pur interrompendo la catena dei passi *ad edictum* di Paolo in questo Titolo; v. anche G. COSSA, *Per uno studio*, cit., 589, nt. 710.

e anche in 40 *ad ed.* D. 38.1.20, da cui emerge anche che il pretore aveva svolto (non è chiaro in che epoca) la funzione di limitare le prestazioni ai patroni<sup>32</sup> e che già (almeno) Proculo si era occupato di casi analoghi assumendo un simile orientamento. Dunque, benché in linea di massima, tradizionalmente e in epoche molto risalenti, il liberto non potesse rifiutarsi di compiere *operae* richieste dal *patronus*, tuttavia, in base a questi ultimi brani, tali rapporti sembrano avere avuto un'evoluzione visibile in età imperiale: il patrono non può chiedere ciò che non è possibile chiedere, ad es. perché è al di là delle capacità del lavoratore, o ne inficia le condizioni di salute, ecc. Nel caso di Nerazio sembra porsi l'attenzione sulla reputazione professionale (non su quella penale) e su fatti come la *dignitas*. Dunque, Paolo e anche Pomponio (*ad Q. Mucium* D. 38.1.34) possono essere stati influenzati da Nerazio: quest'ultimo presenta un'idea simile, cioè la conformità delle opere ad alcune condizioni, come la *dignitas* (parola usata da tutti e tre i giuristi, e, per così dire, punto d'incontro)<sup>33</sup> ovvero prestigio, dignità, ma anche capacità (e merito) che non erano esattamente l'onorabilità non compromessa da atti illeciti, nel significato che si trova in Callistrato<sup>34</sup>. Di *dignitas* come riferibile allo *status* di un curatore incaricato di *bonorum distractio*, Nerazio parla nel I libro delle *Membranae* (D. 27.10.9 [Lenel, Ner. 5]) in un senso che pare in parte compatibile con quanto si sta dicendo a proposito del liberto, ma con una sfumatura diversa, ponendo attenzione a che

---

<sup>32</sup> Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.20: *quod nisi fiat, praetorem ipsam patrono denegaturum operarum praestationem: idque est verum, quia unusquisque, quod spondit, suo impendio dare debet quamdiu id quod debet in rerum natura est. 1. Ex provincia libertum Romam venire debere ad reddendas operas Proculus ait: sed qui dies interea cesserint, dum Romam venit, patrono perire, dummodo patronus tamquam vir bonus et diligens pater familias Romae moraretur vel in provinciam proficiscatur: ceterum si vagari per orbem terrarum velit, non esse iniungendam necessitatem liberto ubique eum sequi.* Sul § 1 v. J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'. Contribution à l'Histoire des Droits de patronat*, Paris, 1934, 15 s.; v. anche *infra*.

<sup>33</sup> *Existimatio* et *dignitas* si trovano usate entrambe (forse in endiadi) in Cic. *epist.* 3.4.1 (Shackleton Bailey, *ep.* 67): *significare tuam mihi existimationem et dignitatem carissimam esse.* Su *dignitas* v. C. MASI DORIA, *Alimentazione e 'cura corporis': un po' di tempo e dignità nella 'giornata' del lavoratore antico*, in *Studi per Santoni*, in c. di pubbl., testo e nt. 28 con bibl.

<sup>34</sup> In Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.16.1, v. *supra*, e nt. 29.

l'incaricato fosse all'altezza del delicato compito, mentre nel caso del liberto sembra rilevare più il contrario.

Riepilogando, mi pare dunque che, secondo il brano dei *Responsa* qui in esame, in un modo non lontano da come scrive Pomponio tradito in D. 38.1.34 (v. *supra*) e facendo emergere una logica simile, l'*editio operarum* debba dipendere *in primis* dall'*edens*, dovendo tener conto della sua *dignitas* intesa come ruolo o prestigio sociale (ad es. il caso di un liberto che sia divenuto un Augustale), dell'identità professionale, del tipo di lavoro che di solito svolge, delle capacità tecniche («*nam ... edendas*»). Probabilmente qui Nerazio stava cercando di rendere il più oggettiva possibile l'*existimatio*, che non poteva più, ormai, dipendere dalla valutazione del patrono, come espressione dell'*obsequium*<sup>35</sup>, né dalla mera volontà del liberto, indicando una linea che sarà sviluppata da Pomponio e Paolo i cui testi sono più espliciti. D'altra parte, Macqueron sottolineò come Lambert avesse ampiamente dimostrato che i pretori riformarono a fondo questi rapporti in cui la situazione originaria era caratterizzata da un potere praticamente illimitato dei patroni sui liberti<sup>36</sup>, dunque questi

<sup>35</sup> Il significato di *obsequium* e il rapporto fra esso e le *operae* è dibattuto, soprattutto per l'età repubblicana; rispetto all'editto di Rutilio la dottrina più risalente come Lambert, Pescani e Fabre riteneva che esso designasse le *operae* come *obsequium*, mentre a ciò si oppongono nettamente studiosi recenti come W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 52 ss., e C. MASI DORIA, *Die 'Societas Rutiliana' und die Ursprünge der prätorischen Erbfolge der Freigelassenen*, in ZSS, 106, 1989, 382 s. con bibl.

<sup>36</sup> J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'*, cit., 17 s.; 21 a proposito di Pap. 5 *resp.* D. 38.1.41 che distingue le *operae* dalla *verecundia obsequi*; 25 ss.; 97 a proposito di Ulp. 42 *ad ed.* D. 38.2.1: *Hoc edictum propositum est honoris, quum liberti patronis habere debent, modernadi gratia. namque ut Servius scribit, antea soliti fuerunt a libertis durissimas res exigere, scilicet ad remunerandam grande beneficium, quod in libertos confertur, cum ex servitute ad civitatem Romanam perducuntur. 1. Et quidem primus praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono quam operarum et societatis actione, videlicet si hoc pepigisset, ut, nisi ei obsequium praestare libertus, in societatem admitteretur patronus. 2. Posteriores praetores certae partis bonorum possessionem pollicebantur: videlicet enim imago societatis induxit eiusdem partis praestationem, ut, quod vivus solebat societatis nomine praestare, id post mortem praestaret*, 98 su Ulp. 38 *ad ed.* D. 38.1.2: *Hoc edictum praetor proponit coartandae persecutionis libertatis causa impositorum: animadvertit enim rem istam 'libertatis causa impositorum praestationem' ultra excrevisse, ut premeret atque oneraret libertinas personas. 1. Initio igitur praetor pollicetur se iudicium operarum daturum in libertos et libertas*; J. MACQUERON, *Le travail des hommes libres dans l'antiquité romaine*, Aix-en-Provence, 1964,

giuristi del II e del III secolo d.C., tenendo, come abbiamo visto, un atteggiamento esplicitamente meno duro verso i liberti<sup>37</sup>, non tracciavano una linea completamente nuova. Con queste premesse, l'impegno fra liberto e patrono sarebbe stato assunto nel modo più ragionevole e fondato su criteri quanto più possibile obiettivi.

È stato inoltre detto che il *patronus* del brano neraziano poteva avere somiglianze con quanto si trova descritto, in CIL XI.600, a proposito della mentalità di Caio Castricio Calvo Agricola, *tribunus militum* italico e *benevolus* [*patronus*]. Il documento è più antico dei testi che si stanno esaminando, probabilmente di età augustea o di poco successivo, ma riecheggia concetti riguardanti la buona convivenza civile che si trovano anche nei secoli seguenti<sup>38</sup>: ciò è coerente, comunque, con quanto si è detto poc'anzi.

## 2. *Sostentamento e cura corporis* (D. 38.1.50.1)

Veniamo ora al paragrafo 1 del testo, in cui le regole sono esposte in modo (apparentemente) più chiaro: nessuna differenza (oggettiva o meno) è rilevante fra i lavoratori (neanche quella fra liberi e servi) quando si tratta di concedere loro nutrimento o *cura corporis*. Dal punto di vista del lavoratore si riscontra, se non un progresso rispetto a Nerazio, un favore leggermente maggiore nel contemporaneo Giavoleno, che (6 *ex Cass.* D. 38.1.33), negando che al liberto si potesse

---

104. Sulla genuinità di D. 38.1.2 (a parte il tratto *libertatis ... praestationem*) e 38.2.1 a dispetto delle tesi di Behrens v. W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 132 ss.; meno pacifico è invece che i testi si riferissero all'Editto di Rutilio: W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 134 s.

<sup>37</sup> Nerazio, in D. 38.1.50 appunto; Pomponio, in D. 38.1.34; Giuliano 22 *dig.* D. 38.1.23; e più tardi Paolo, che conosceva bene le opere di Nerazio.

<sup>38</sup> A proposito di questo documento come 'manifesto' dell'ideologia dei ceti padronali italici v. V. SCARANO USSANI, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli, 1979, 85 s. (sulla datazione v. bibl. p. 86, nt. 16); v. anche W. WALDSTEIN, '*Operae libertorum*', cit., 289 s. che lo ritiene comunque attendibile e degno di considerazione. C.A. CANNATA, *Recensione a Festschr. für H. Niederländer zum 70. Geburtstag*, hrsg. von E. Jayme, K. Misera, G. Reinhart, R. Serik, Heidelberg, 1991, in *SDHI*, 58, 1992, 518.

imporre di provvedere al proprio sostentamento, almeno mentre svolgeva i lavori, si dimostrava più favorevole alla categoria, anche in confronto alle conclusioni di Sabino, riportate da Paolo (40 *ad ed.* D. 38.1.18, laddove attribuiva al liberto il dovere di procurarsi vitto e abbigliamento, salvo che non gli fosse impossibile e in tal caso avrebbe provveduto il patrono)<sup>39</sup>. La posizione neraziana è stata considerata anche più conservatrice di quella di Sabino in quanto quest'ultimo subordinava l'intervento del patrono al fatto che il liberto non fosse in grado di nutrirsi, mentre per il Sepinate bastava lasciare al liberto il tempo sufficiente a sfamarsi o in alternativa nutrirlo (una scelta da lui rimessa completamente al patrono, come fu detto)<sup>40</sup>, e concedergli sempre la cura del corpo: ciò ha fatto pensare, con qualche esagerazione, che questo giurista avesse vanificato la disposizione della legge *Aelia Sentia* che toglieva diritti al patrono che, in caso di richiesta, anche a prescindere dallo svolgimento di *operae*, non prestasse *alimenta* al liberto<sup>41</sup>. La cura del corpo fu identificata come la necessità di lavarsi, ma

<sup>39</sup> Iav. 6 *ex Cassio* D. 38.1.33: *Imponi operae ita, ut ipse libertus se alat, non possunt*, Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.18: *Suo victu vestitque operas praestare debere libertum Sabinum ad edictum praetoris urbani libro quinto scribit: quod si alere se non possit, praestanda ei a patrono alimenta*. In tal senso, su Giavoleno, V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 81, *contra*: CH. KRAMPE, *Recensione a V. SCARANO USSANI, Valori*, cit., in *ZSS*, 102, 1985, 592 s., sulla scorta di U. MANTHE, *Die 'libri ex Neratio' des 'Iavolenus Priscus'*, Berlin, 1982, 156, secondo cui Giavoleno voleva dire che il patrono non poteva aggirare il dovere di sostenere il liberto collegando tale incombenza alle *operae* svolte da quest'ultimo. Per W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'*, cit., 284 s., secondo D. 38.1.33, un impegno del liberto a badare da solo al proprio sostentamento in concomitanza con l'assunzione di *operae* sarebbe stato contrario alla *lex Aelia Sentia*. Lo stesso Giavoleno è incline ad attribuire al *patronus* l'onere del mantenimento in Iav. 6 *ex Cassio* D. 38.1.21: *Operae enim loco edi debent ubi patronus moratur, sumptu scilicet et vectura patroni* su cui, brevemente, W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'*, cit., 396, nt. 9.

<sup>40</sup> V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 84; cfr. C. MASI DORIA, *Alimentazione*, cit., testo e nt. 24 con bibl.

<sup>41</sup> Le disposizioni di tale legge sono ricordate da Modestino, *lib. sing. de manum.* D. 38.2.33: *Si patronus non aluerit libertum, lex Aelia Sentia admittit eius libertatis causa imposita tam ei, quam ipsi ad quem ea res pertinet, item hereditatem ipsi et liberis eius, nisi heres institutus sit, et bonorum possessionem praeterquam secundum tabulas*, egli non ricorda questa legge in Modest. *lib. sing. de manum.* D. 25.3.6: *Alimenta liberto petente (petenti per D. Gothofredus, nt. 22 ad*

loc.) non praestando patronus amissione libertatis causa impositorum et hereditatis liberti punietur: non autem necesse habebit praestare, etiamsi potest. 1. Imperatoris Commodi constitutio talis profertur: 'Cum probatum sit contumeliis patronos a libertis esse violatos vel illata manu atroci esse pulsatos aut etiam paupertate vel corporis valetudine laborantes relictos, primum eos in potestate patronorum redigi et ministerium dominis praebere cogi: sin autem nec hoc modo admoneantur, vel a praeside emptori addicentur et pretium patronis tribuetur', («Il patrono che, richiedendogli il liberto gli alimenti, non li presti, sarà punito con la perdita degli <obblighi e servizi> imposti a causa della libertà e della eredità del liberto; egli, tuttavia, non sarà poi tenuto a prestare gli alimenti, sebbene lo possa fare. 1. Una costituzione dell'imperatore Commodo si pronuncia così: Quando sia provato che i patroni siano stati oltraggiati dai liberti, o che siano stati colpiti gravemente con la mano, o anche siano stati abbandonati sofferenti per povertà o infermità del corpo, i liberti in primo luogo devono essere ricondotti sotto il potere dei patroni ed essere costretti al servizio dei padroni; e se poi nemmeno in questo modo si correggano, dal preside <della provincia> saranno aggiudicati a un compratore e il prezzo sarà attribuito ai patroni»). Tr. M.G. Zoz, vol. a cura di S. Schipani). Per W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 173, questo brano e l'altro tratto dal *lib. sing. de manumiss.* D. 38.2.33, si riferiscono alla stessa disposizione della *lex Aelia Sentia* benché in D. 25.3.6 essa non sia menzionata: in quest'ultimo passo si prevede la sanzione per il patrono che non dà mantenimento *liberto petente*, ciò vuol dire che la *lex Aelia Sentia* obbligava il patrono al mantenimento quando il liberto non poteva provvedervi autonomamente, ma non prevedeva un dovere generale di mantenimento perché altrimenti Sabino, secondo Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.18, non avrebbe potuto sostenere il principio che il liberto dovesse badare da sé a mantenimento e vestiario quando realizzava le *operae*. Un problema che può porsi è se il dovere degli alimenti si manifesti in due diverse tipologie: durante l'esecuzione dei lavori o a prescindere da essa (ad es. per una situazione d'indigenza, come pare dica il testo di Modestino subito dopo a proposito della costituzione di Commodo, che però si riferiva all'indigenza dei patroni): ciò può essere sostenuto abbastanza agevolmente in base a D. 38.2.33 e D. 25.3.6 pr., come del resto riteneva M. TALAMANCA, *Recensione* a V. SCARANO USSANI, *Empiria*, cit., in *BIDR*, 94-95, 1991-1992, 733. È probabile che D. 25.3.6 sia stato rimaneggiato sia per come è formulata la fine del *principium* sia per il cambio repentino di argomenti fra questo e il § 1. Su questi due passi v. anche J. LAMBERT, *Les 'operae liberti'*, cit., 268, nt. 2 e 270, nt. 1; P. JAUBERT, *La 'lex Aelia Sentia' et la 'locatio conductio' des 'operae liberti'*, in *RHD*, 43, 1965, 7, nt. 5; su D. 38.2.33 v. P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, I. *Introduzione generale*<sup>2</sup>, Milano, 1967, 340; E.M. ŠTAERMAN, M.K. TROFIMOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale. I-III secolo*, Roma, 1975, 218 s. V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 83 ss. vede in Gaio, 14 *ad ed. prov.* D. 38.1.19; 38.1.22.2, delle tracce del parere neraziano. *Contra*, considerandola un'opinione diffusa fra i giuristi del II secolo: F. SITZIA, *Il conservatorismo di Nerazio*, in *Labeo*, 29, 1983, 37, secondo cui, fra l'altro, l'interpretazione (di Scarano Ussani) per cui l'alternativa posta da Nerazio fra l'obbligo

probabilmente non si limitava a questo<sup>42</sup>. Mi sembra che, seguendo la lettera del testo neraziano, quest'ultima necessità e il cibo non siano messe sullo stesso piano, nel senso che solo per quanto riguarda il nutrimento si ponga un'alternativa fra il dovere di metterlo a disposizione e il lasciare il tempo sufficiente a procacciarlo, mentre «*in omnibus tempora ad curam corporis necessariam relinquenda*»<sup>43</sup>. È stato giustamente notato che Giavoleno con 'alere' in D. 38.1.33 doveva intendere non solo il cibo ma tutti i mezzi di sussistenza (abbigliamento e alloggio), deducendosi questo da D. 34.1.6 del libro 2 *ex Cass.*<sup>44</sup>: di diverso avviso era Nerazio che, appunto, nel § 1 del brano in esame distingue non solo il concetto ma anche la disciplina degli *alimenta* e della *cura corporis*. Inoltre, sempre questo § 1 che si commenta, è stato messo in relazione con Paul. 4 *ad Ner.* D. 34.1.23 confrontando il *victum* di quest'ultimo (in un fedecommesso avente a oggetto l'educazione di qualcuno) con gli *alimenta* e la *cura corporis* del nostro passo. Essendoci in

---

del patrono di fornire gli *alimenta* al liberto che non potesse nutrirsi (cfr. Paul. 40 *ad ed.* D. 38.1.18) e la concessione del tempo necessario a procacciarseli avrebbe avuto lo scopo di aggirare la norma della *lex Aelia Sentia*, è discutibile, in quanto chi avesse ricevuto il tempo sufficiente a sostentarsi difficilmente avrebbe potuto dire di essere stato lasciato senza cibo. Sulla concordia fra D. 38.1.22.2 e 38.1.50 v. anche P. PESCANI, *Le 'operae libertorum'*. Saggio storico-romanistico, Trieste, 1967, 113 s. che vide in essi una posizione favorevole a liberti e schiavi che prendeva piede in un contesto culturale influenzato dallo Stoicismo e forse addirittura dal Cristianesimo e che sarebbe confermato anche dal divieto di uccidere i propri schiavi stabilito poco dopo da Antonino Pio (Gai 1.53): sono comunque problematiche abbastanza diverse; e pare quanto mai ardua da dimostrare un'influenza del Cristianesimo.

<sup>42</sup> W. WALDSTEIN, 'Operae libertorum', cit., 288.

<sup>43</sup> Cfr. le disposizioni della *lex Libitina Puteolana*, col. II, lin. 3. Sugli orari di accesso ai bagni pubblici, v. F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, 270.

<sup>44</sup> *Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debetur, quia sine his ali corpus non potest: cetera quae ad disciplinam pertinent legato non continentur*, sul passo v. V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 82, nt. 8 con bibl.

generale un significato non univoco di *victus* nei giuristi, almeno da Labeone in poi<sup>45</sup>, tale problema riguarda anche D. 34.1.23<sup>46</sup>.

Dunque, *in omnibus*, cioè in ogni caso/a favore di tutti/in tutte le attività, devono essere lasciate delle pause di tempo (*tempora*) per la necessaria cura del corpo. Sembra esserci influenza di questo tratto sull'ultima parte del frammento gaiano del 14 *ad ed. prov.* in D. 38.1.22.2:

*In omnibus operis praecipue observandum est, ut temporis spatia, quae ad curam corporis necessaria sunt, liberto relinquuntur,*

il cui inizio, e anche ciò che segue, ricorda molto «*in omnibus ...*» di Nerazio. Appare invece specifica di Nerazio innanzitutto la parificazione dei liberti e degli altri lavoratori per quanto riguarda gli *alimenta*, ma anche il pensiero finale sulla *cura corporis* va inteso come riferito non solo ai liberti; anzi, si può dire che il Sepinate, fra tutti i giuristi nominati, sia uscito dall'ambito di quella categoria in senso stretto.

Per Scarano Ussani il centro logico del passo è proprio «*alium quemlibet operas edentem*»<sup>47</sup> che secondo altri studiosi indicherebbe il lavoro salariato

---

<sup>45</sup> Ulp. 58 *ad ed.* D. 50.16.43: *Verbo 'victus' continentur quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. vestem quoque victus habere vicem Labeo ait: Gai. 22 ad ed. prov. et cetera, quibus tuendi curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur.*

<sup>46</sup> Paul. 4 *ad Ner.* D. 34.1.23 (Lenel, Ner. 162): *Rogatus es, ut quendam educes: ad victum necessaria ei praestanda cogendus es (Lenel attribuiva a Nerazio questa parte iniziale). Paulus: cur plenius est alimentorum legatum, ubi dictum est et vestiarium et habitationem contineri? Immo ambo exaequanda sunt.* Per un'interpretazione restrittiva, in questo caso, del concetto di *alimenta* secondo Nerazio, v. A. SCHIAVON, in G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, *'Iulius Paulus'. 'Ad Neratium libri IV'*, Roma-Bristol 2021, 239; in senso contrario: Y. GONZÁLEZ ROLDÁN, *'Hereditas' e interpretazione testamentaria in Nerazio*, Napoli, 2019, 178 ss., che ritiene (utilizzando anche D. 38.1.50.1) che il *victus* non comprendesse solo *cibaria*. Su *cibaria, vestiaria*, in varie fonti giuridiche: v. G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, *'Iulius Paulus'*, cit., 236 ss. Non è chiaro se il destinatario degli alimenti sia un liberto o uno schiavo: in Paul. 3 *ad Ner.* D. 33.7.24 L. 161 si nomina il *colonus*.

<sup>47</sup> V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 80. Su *operae*. Paul. *lib. sing. de variis lect.* D. 38.1.1, *Operae sunt diurnum officium*, su cui v. W. WALDSTEIN, *'Operae libertorum'*, cit., 275 s.

libero<sup>48</sup> o chi doveva versare servizi coattivi e gratuiti<sup>49</sup>. La genericità dell'espressione ha fatto pensare ad un intervento dei compilatori: a tal proposito lo studioso è più indotto, semmai, dalla presenza dell'infinito nel *principium*, a sospettare alterazioni riguardanti la trasmissione del testo, che potrebbe avere subito dei tagli, restando tuttavia attribuibile a Nerazio dal punto di vista concettuale (come del resto tutto il passo)<sup>50</sup>. Si può concordare sul fatto che il giurista cercasse qui di isolare una figura unica che comprendesse anche la manodopera servile, e ciò probabilmente era parte di un atteggiamento generale dei ceti conservatori che avevano rovesciato Domiziano, che andava verso un migliore trattamento dei lavoratori più umili, come testimonia anche la promulgazione del senatoconsulto contro la castrazione degli schiavi proprio sotto il consolato di Annio Vero e Nerazio<sup>51</sup>. Il nostro giurista è comunque l'unico, in tutto il titolo 38.1 del Digesto, a contemplare una figura generica oltre al liberto, che in teoria potrebbe includere anche lavoratori liberi: non pare dimostrabile che questa sia un'interpolazione anche perché non traspare con nettezza un'univoca disciplina dell'argomento in età giustiniana<sup>52</sup>, dunque sembra che non ci siano termini di confronto dell'epoca dei compilatori.

---

<sup>48</sup> F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti*, cit., 144, 270, 283 (implicitamente); J. MACQUERON, *Le travail*, cit., 193 ss. Contro l'osservazione che l'espressione, nei *Digesta*, non allude mai al lavoro salariato libero (R. GREINER, *Opera Neratii?*, cit., 173 e nt. 111), v. V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 90, nt. 27, con riferimento a documenti della prassi: *FIRA*<sup>2</sup>, III, n. 150, pp. 466-468.

<sup>49</sup> R. GREINER, *Opera Neratii?*, cit., 170 s.; 172.

<sup>50</sup> V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 80: l'infinito è appunto nel *principium* di cui lo stesso Scarano Ussani ammette sostanzialmente l'attribuzione a Nerazio. Per Behrens il titolo 38.1 dei *Digesta* conterrebbe anche ragionamenti socioumanitari, che potevano essere di provenienza pretorile oppure elementi tardi o triboniani (che egli ravvisa soprattutto in Ulp. 38 *ad ed.* D. 38.1.2, specialmente in espressioni come *coartandae*): D. BEHRENS, *Coartare?*, in *ZSS*, 67, 1950, 523, nt. 21; e anzi: «M. E. sind alle in D. 38, 1, 50 zusammengefaßten sozial-humanitären Gedankengänge, die sich in verschiedenen Stellen des Titels wiederfinden, byzantinischen Ursprungs»: 524, nt. 24; *contra*, con buone argomentazioni, W. WALDSTEIN, *Operae libertorum?*, cit., 397.

<sup>51</sup> Venul. Sat. 1 *de off. procons.* D. 48.8.6. Su tutto V. SCARANO USSANI, *Valori*, cit., 96 ss.

<sup>52</sup> Né nelle Istituzioni né nel Codice; cfr. nt. 48.

Pur parlando di prestazioni lavorative (assimilabili alla *locatio conductio operarum*) Nerazio non accenna alla paga dei lavoratori, il che farebbe propendere per l'interpretazione dell'*alius quilibet* che compirebbe l'opera come di uno che lavora gratuitamente. La *merx* poteva consistere anche in una razione di vitto: forse, ad es., ai minatori di Transilvania si dava anche l'alloggio, ma in genere queste obbligazioni erano accessorie a quella in denaro<sup>53</sup>, che invece nel passo dei *Responsa* non è menzionata.

Un esempio di prestazione d'opera dei liberti è trattato anche in Gai. *lib. sing. de casib.* D. 38.1.49 (Lenel, Ner. 62) che richiama nel finale un libro non specificato delle *Membranae*, ed è collocato dai compilatori immediatamente prima del passo esaminato, ma il testo gaiano probabilmente non è indicativo né di una posizione di Nerazio favorevole, né sfavorevole ai liberti, tenuto conto che si prospetta l'esecuzione in contemporanea di due prestazioni lavorative agevolmente sovrapponibili<sup>54</sup>. Si può anzi forse dire che D. 38.1.50 mostri un approccio meno casistico (rispetto alla citazione che si trova in Gaio) ai rapporti di lavoro, e dia rilievo alle esigenze dei lavoratori: da tale punto di vista si può dire che le due parti in cui è diviso il brano esprimano un pensiero unitario e coerente.

Si conferma in generale un orientamento, di questo giurista, non chiaramente o non del tutto inquadrabile nello schema proposto da Bauman vari anni fa, che gli attribuiva un ruolo di difensore degli 'small proprietors'<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, 146; A. SEGRÉ, *Circolazione monetaria e prezzi nel mondo antico ed in particolare in Egitto*, Roma, 1922, 114 ss.

<sup>54</sup> Mi permetto di rinviare al commento a questo brano in un mio lavoro sulle *Membranae*, maturato nell'ambito del progetto *Scriptores iuris Romani*.

<sup>55</sup> Si veda sul punto il lucido esame di A. MANTELLO, *Sulla giurisprudenza del primo principato*, in *Labeo*, 43, 1997, 125 s.

## ABSTRACT

Giuristi romani di diverse epoche si sono confrontati con la condizione dei liberti durante il compimento delle prestazioni lavorative: Nerazio, 1 *resp.* D. 38.1.50 è indicativo a tale proposito. Il *principium* è stato spesso tradotto in modo ambiguo, ma va inteso nel senso di assicurare una sufficiente libertà di scelta nell'*editio operarum*. Il § 1 estende anche ad altre categorie non precisate di lavoratori i diritti dei liberti riguardanti gli alimenti e la cura del corpo durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Roman jurists of various periods discussed about the situation of the *liberti* in performing works: Neratius, 1 *resp.* D. 38.1.50 is indicative in this regard. The *principium* had been often translated in an ambiguous manner, but it's to be understood in the way of guaranteeing enough freedom of choice in *editio operarum*. The § 1 applies to other undefined classes of workers the rights of the *liberti* regarding food and care of body during the performances.

SERGIO CASTAGNETTI  
Email: scasta2@yahoo.it

